

	STATUTO	
	Associazione di promozione sociale	
	“Il Quadrifoglio APS”	<i>Def</i>
	ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)	
	È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della	<i>Redazione</i>
	normativa vigente in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: << II	
	Quadrifoglio APS>> , qui di seguito definita “Associazione”, e assume la	
	forma giuridica di Associazione di promozione sociale non riconosciuta,	
	apartitica e aconfessionale.	
	L’Associazione ha sede legale nel Comune di Lesignano de’ Bagni (PR), in	
	Via Martiri della Libertà n. 2.	
	Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune non	
	comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 2 - (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o	
	dell’indicazione di “ente del Terzo settore”)	
	A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita	
	sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo	
	settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento	
	dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà	
	quindi “Il Quadrifoglio APS - ETS” .	
	L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente	
	del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle	

Def

Redazione

Alc. Mire

Therese

Paul Feller

Natka Feller

comunicazioni al pubblico.

ART. 3 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa, e si ispira ai principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

ART. 5 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale col fine della organizzazione di eventi ricreativi, culturali e sociali, atti a mantenere vive le tradizioni nella comunità del Comune di Lesignano De' Bagni (PR).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera d), del D. Lgs.117/2017;	<i>Leg</i> <i>Deverani</i>
	• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1, lettera f), del D. Lgs.117/2017	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D. Lgs.117/2017;	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>
	• radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j), del D. Lgs.117/2017;	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>
	• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D. Lgs.117/2017;	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>
	• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera l), del D. Lgs.117/2017;	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>
	• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5 comma 1, lettera t), del D. Lgs.117/2017;	<i>Deverani</i> <i>Deverani</i>

			• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
Piero Feltri Raffaele Sotgiu			di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
			erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
			di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del	
			D. Lgs.117/2017;	
			• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
			nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
Roberto Schirone Domenico Fregi Antonio Basso Cristina Vassallo Vittorio Ieri		v), del D. Lgs.117/2017;		
			• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
			diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
			cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
			iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
			all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
			solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
			n. 244, di cui all'art. 5 comma 1, lettera w), del D. Lgs.117/2017;	
			• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
			criminalità organizzata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera z), del D.	
		Lgs.117/2017.		
		In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire		
		in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le		
		seguenti azioni:		
	a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo,			
	culturali, artistiche di interesse sociale;			
	b) Promozione e organizzazione di attività turistiche di interesse sociale,			
	culturale o religioso;			

c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

d) Organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione

gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e

successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita

associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche

ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto

culturale e sociale;

e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci e concorrere alla

realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine

l'Associazione potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di

collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni,

Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai

sensi della legge vigente.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del D. Lgs.

117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate

purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e

Jaeph

Vedovani

Marco Bonati

Alc. Lekin
Dimitri King

Piero Fella

Uberto Fella

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono

individuare con apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico, anche a mezzo della rete internet e dei social network, sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà collaborare con Enti Locali, o con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.

ART. 7 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche che ne condividono in modo espresso le finalità e gli scopi di cui agli articoli precedenti, che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza, e che si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.35 del D. Lgs. 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su

domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

Fondatori: sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Effettivi: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne

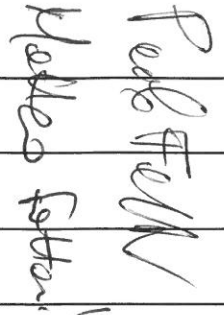
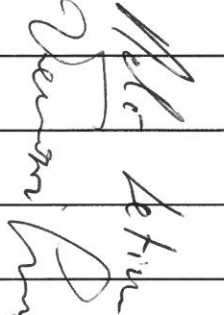
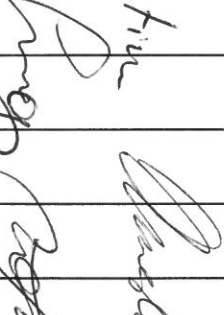
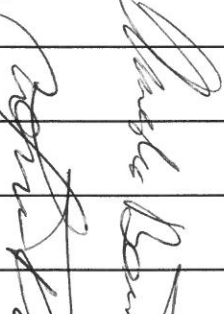
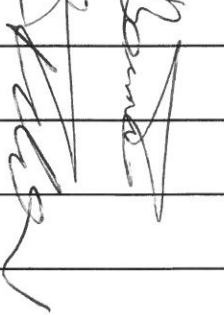
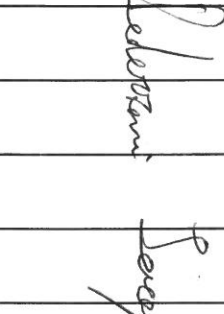
Tarek

Debi

Maria Bentes

Ala- Mica
Demi- Luigi

Paul Felt
Hector

 Paolo Fattori		l'andamento;	
		• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per	
		l'attività prestata, ai sensi di legge;	
		• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
 Paolo Fattori		• consultare dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei	
		verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone	
		richiesta al Consiglio Direttivo, il quale deve, entro 15 giorni, provvedere	
		alla consegna del materiale richiesto o consentirne l'esame personale presso	
 Paolo Fattori		la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese	
		proprie.	
		• votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli	
		associati.	
 Paolo Fattori		• i soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza	
		all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.	
		Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:	
		• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
 Paolo Fattori		• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
		modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed	
		esclusivamente per fini di solidarietà;	
		• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.	
 Paolo Fattori		ART. 9 - (Qualità di volontario)	
		La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
		lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
		con l'Associazione.	
		ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio)	

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Scarpato

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti nello Statuto, nell'eventuale Regolamento, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Reddiani

È considerato grave motivo di contravvenzione ai doveri stabiliti nello Statuto, che giustifica l'esclusione del socio, il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Baroni

I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Angeli

Scarpato

ART. 11 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (organo facoltativo);
- e) Il Revisore dei Conti (organo facoltativo).

Delia- Leiria

Domenici

Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

- a) il Vicepresidente
- b) il Segretario
- c) il Tesoriere

Federici

Mello

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo

		vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
		all'elettorato attivo e passivo.	
		ART. 12 - (Assemblea)	
		L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i	
		soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua	
		assenza, dal Vice Presidente del Consiglio.	
		L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno	
		per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;	
		consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei	
		membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino	
		l'opportunità, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di	
		quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il	
		luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale	
		comunicazione può avvenire con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax,	
		e-mail, posta elettronica certificata (PEC), spedita al recapito risultante dal	
		libro dei soci, copia della comunicazione è affissa nella sede	
		dell'Associazione.	
		I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.	
		Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
		e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera	
		visione a tutti i soci.	
		L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella	
		convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.	
		è ordinaria in tutti gli altri casi.	
		Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice, a	

discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Assemblea Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc....) per identificare univocamente ciascun partecipante.

L'Assemblea Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Assemblea Ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'Assemblea verrà tenuta.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo, dell'esercizio, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente del Consiglio Direttivo;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali regolamenti interni di gestione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Seccato

Valentini

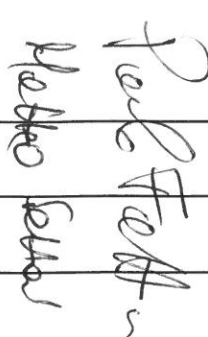
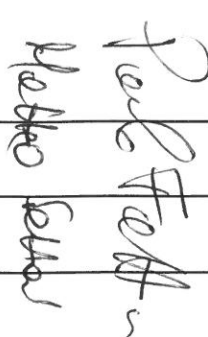
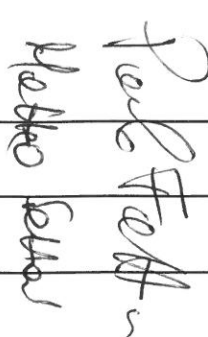
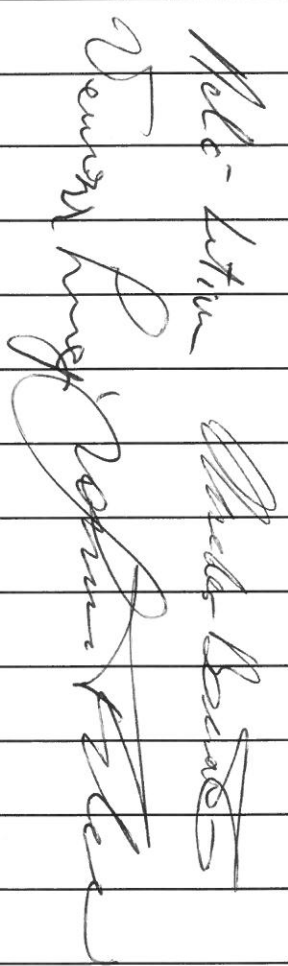
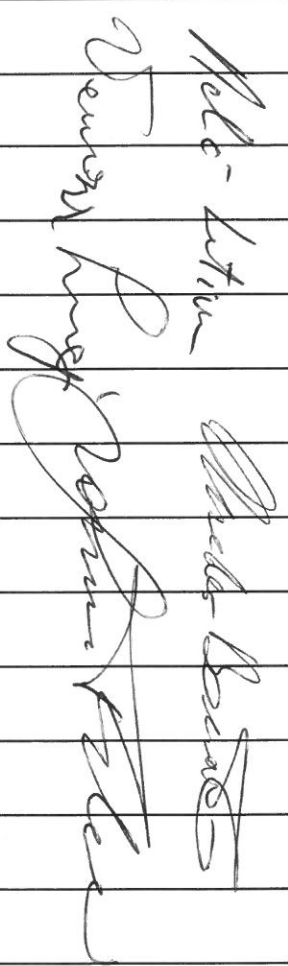
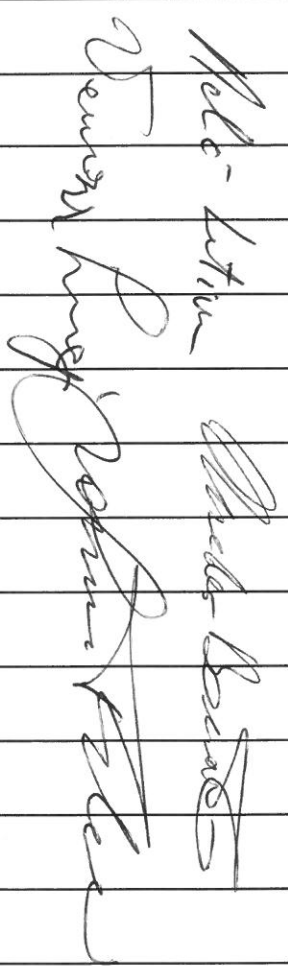
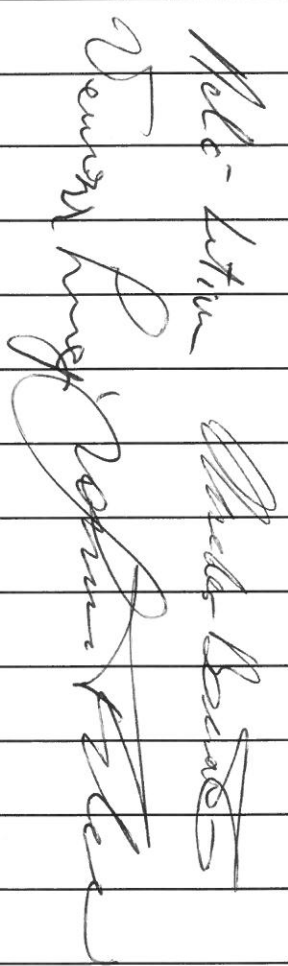
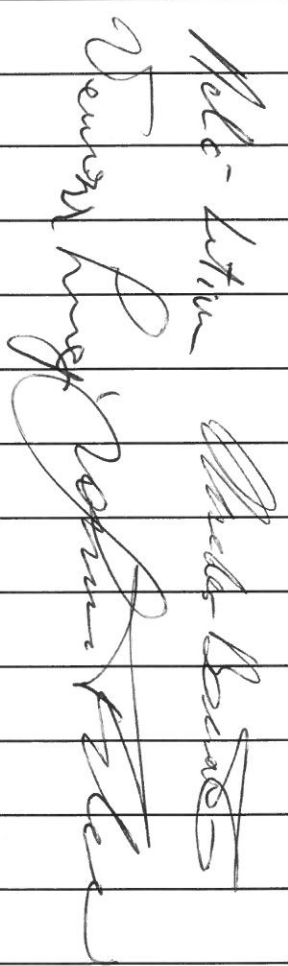
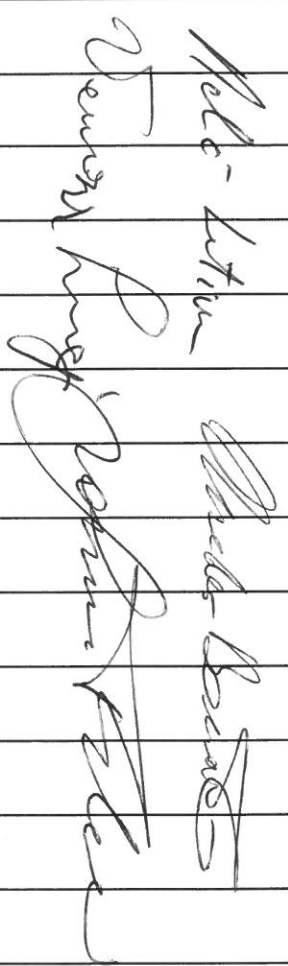
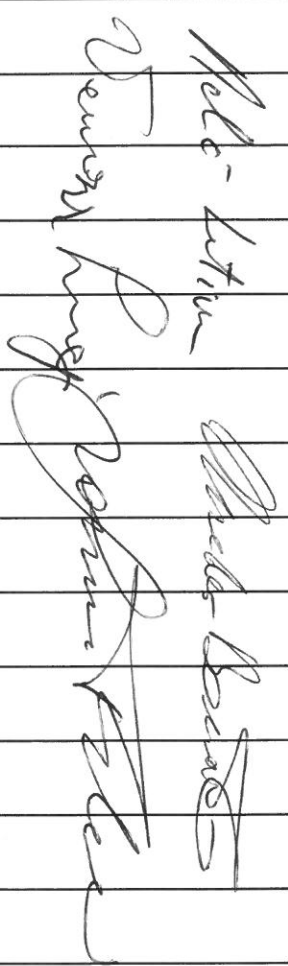
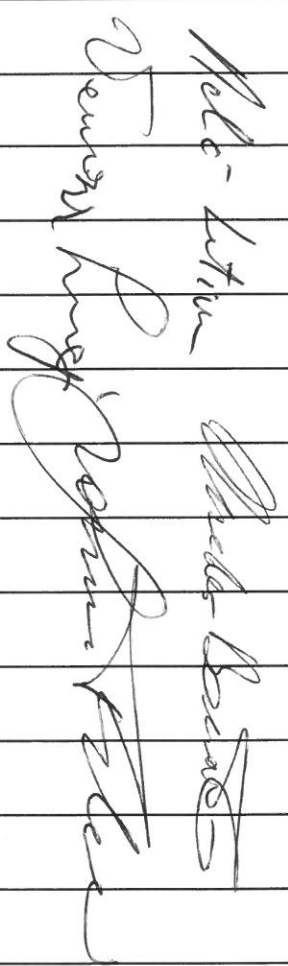
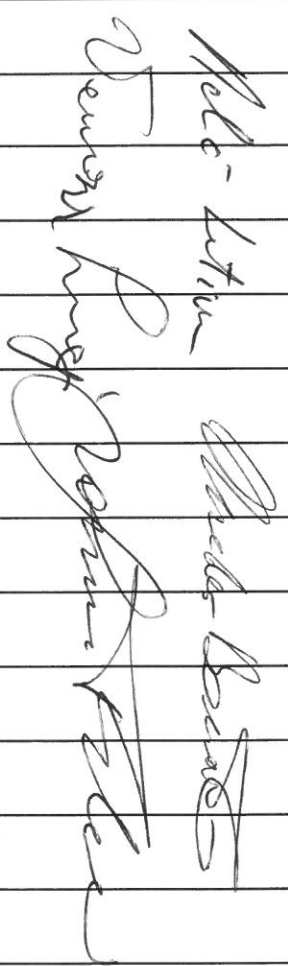
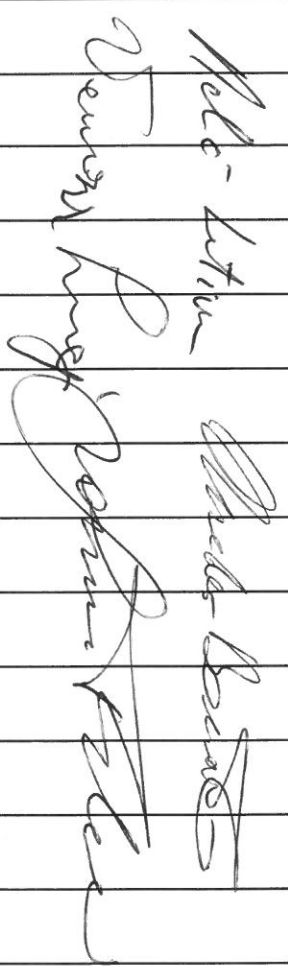
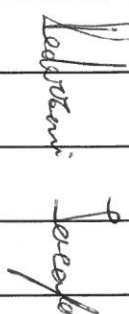
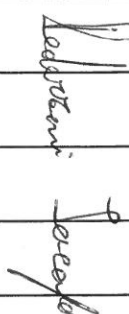
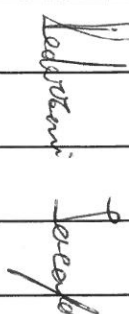
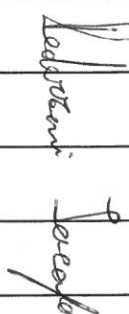
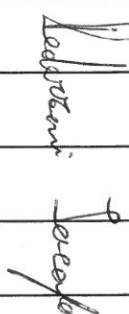
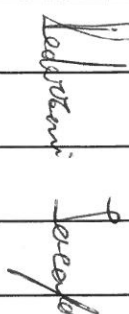
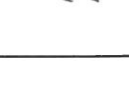
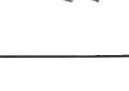
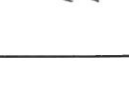
Basso

Andre

De Luca
Domenico

Feltri

Mario

  	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto alla sua competenza.	
	ART. 14 - (Validità Assemblee)	
         	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è	
	presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima	
	convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega,	
	salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a	
	modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,	
	conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero	
	massimo di tre deleghe.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei	
     	presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne	
	quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando	
	l'Assemblea lo ritenga opportuno	
	L'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie	
	e sulle operazioni straordinarie è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli	
	associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere	
  	adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei	
	soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la	
	partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o	
	rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei	

presenti.

L'assemblea straordinaria, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea, anche telematiche, sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre a massimo quindici membri, eletti in numero dispari dall'assemblea, tra i propri associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro) anni, e più precisamente termina all'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato.

I suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i

Secolo

Reddini

Ambr. Basso

Ambr. Basso

Alc. Leticia

Demini Gung

Fazio Fattori

Mello Sasso

consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (e-mail, chat, forum, ecc....) via internet o reti dedicate, a patto che si usi un sistema protetto (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) per identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una delibera ordinaria tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 17 - (Presidente)

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza

Segretario

Tesoriere

Amministratore

Adm. Letta

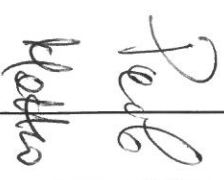
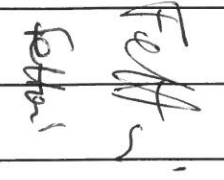
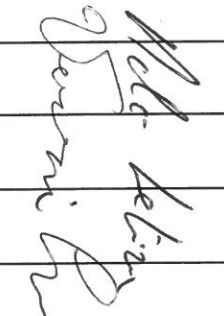
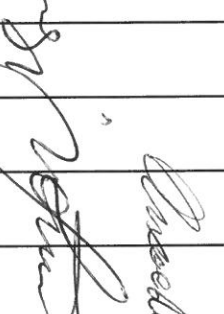
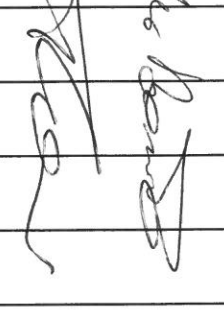
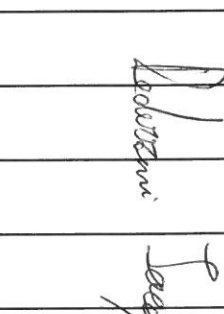
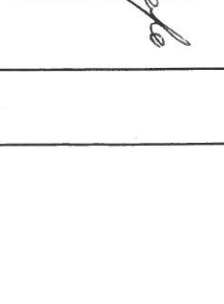
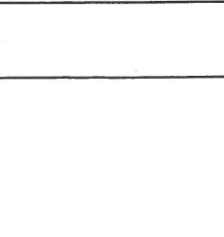
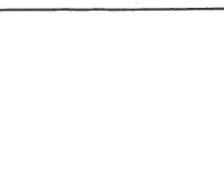
Presidente

Fella

Letta

Dele

Noter

  	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa	
	dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	
  	l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di	
	tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.	
 	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al	
	Vicepresidente.	
	ART. 18 - (Organo di controllo)	
	È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017.	
	È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è	
	rieleggibile.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo	
	componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.	

	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere	
	ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	ART. 19 - (Il Revisore dei Conti)	
	Il Revisore dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs	
	117/2017. Viene eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli	
	associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto	
	nell'apposito Registro dei Revisori legali dei conti.	
	L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed il suo componente è	
	rieleggibile.	
	L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di	
	revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede	
	alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare	
	le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire	
	altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	ART. 20 - (Responsabilità degli organi sociali)	
	Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre	
	all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che	
	hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora	
	nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei	

<i>Paolo Foffi</i> <i>Stefano</i> <i>Elia</i>	fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di	
	responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.	
<i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i> <i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i> <i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i> <i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i> <i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i> <i>Stefano</i> <i>Paolo Foffi</i> <i>Elia</i>	ART. 21 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	• quote e contributi degli associati;	
	• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	• contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	• entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte	
	in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento	
	degli obiettivi istituzionali;	
	• eredità, donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai
sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini
dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali.

ART. 23 - (Bilancio o Rendiconto economico-finanziario)

I documenti di bilancio o rendiconto economico-finanziario
dell'Associazione sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle
relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha
inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'esercizio
unitamente al bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo per
l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono
sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Copia del bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e
preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli associati per la presa
visione presso la sede sociale dell'Associazione, almeno dieci giorni prima
della data dell'adunanza, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne
ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Leopoldo

Roberto
Leopoldo

Adolfo
Leopoldo

Paul Fatti
Roberto

[illegible]

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2338
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 11/05/2022 REGISTRATO IL 30/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002338

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92207870343 IL QUADRIFOGLIO
 ID. TELEMATICO: TGV22L002338000WE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92207870343

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1